

Golden powers, luci ed ombre ma essenziale

Di fronte alle acquisizioni di imprese da parte di soggetti stranieri che mettono a rischio la sicurezza e l'ordine pubblico lo strumento dei poteri speciali dello Stato (c.d. golden powers) si presenta senza dubbio un presidio potenzialmente utile per proteggere le nostre realtà industriali strategiche dotate di ingenti (talora inestimabili) patrimoni di conoscenze: in quanto sostanzialmente interdittivi, sino al veto per alcune delibere, è chiaro che tali poteri tutelano non soltanto l'equilibrio economico-finanziario delle imprese (con annessi benefici occupazionali) ma l'intero "sistema paese". Tuttavia, anche se i golden powers sono stati potenziati da recenti interventi legislativi (soprattutto il Decreto Liquidità), di fronte alla emergenza da Covid-19 il presidio si mostra ancora insufficiente.

È vero innanzitutto che con una significativa innovazione si attribuisce alla Presidenza del Consiglio il potere di agire d'ufficio anche in assenza di notifica, ma a certe condizioni e riferendosi alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G: sarebbe stato meglio prevedere il potere d'ufficio in tutti i casi di golden powers esercitabili a seguito di notifica, e a prescindere dai settori.

Un secondo ordine di novità riguarda l'ampliamento dei settori nei quali i poteri speciali possono esercitarsi: ricomprendendovi (ai sensi del Reg. UE n. 2019/452 sugli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza e l'ordine pubblico) l'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; l'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; la libertà e il pluralismo dei media; aggiungendovi le infrastrutture del settore creditizio e assicurativo. L'elenco degli asset strategici relativamente ai trasporti si potrebbe poi arricchire, ove andasse in porto uno schema di dpr, includendovi, anche in considerazione del gioco a tutto campo della Cina in questo settore, porti, aeroporti, interporti e reti stradali e autostradali di interesse nazionale e la rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti transeuropee. Tuttavia l'elenco sembra non ricomprendere altri settori strategici tipicamente italiani, come quelli connessi al turismo sotto attacco proprio a seguito della crisi pandemica. Il punto andrebbe quanto meno studiato. Margini ve ne sono, se consideriamo che la stessa novella ha aggiunto il settore creditizio e assicurativo in senso generale, non presente nel Regolamento UE. È vero ancora che si estende la protezione contro soggetti dell'UE per quanto riguarda l'obbligo di notifica di quelle operazioni di acquisto delle partecipazioni di controllo che abbia per effetto "l'insediamento stabile"

di Daniele SANTOSUOSSO*



dell'acquirente, e si estende la valutazione se l'acquisizione comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico anche quando il controllo sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea. E inoltre si generalizza l'obbligo di notifica, per i soggetti extra UE, di ogni acquisto di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% con un investimento almeno pari a 1 milione di euro, e ad ogni superamento di determinate soglie (dal 15 % in su).

Ma anche queste norme presentano dei limiti. Innanzitutto si sarebbe potuto cogliere l'occasione per rendere la normativa meno complessa e farraginosa: per esempio eliminando il requisito dell'*«insediamento stabile»*, bastando l'acquisizione delle partecipazioni di controllo. Inoltre tali novità sono vincolate, innanzitutto nella finalità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: è condivisibile, a condizione di ricomprendere tra gli effetti negativi quelli economico-finanziari; e dato che tali effetti non saranno destinati a durare nel breve, il secondo vincolo, nel tempo (le novità saranno vigenti sino al 31 dicembre 2020), rivela la sua fallacia: l'impressione è che il legislatore si muova in un'ottica si straordinaria, ma non epocale ed unica come quella che stiamo vivendo, e rimanga ancorato a un ordine di principi, come quello della stabilità economico-finanziaria, valido per altro tipo di emergenze (che ci ricordano la crisi greca) non certo paragonabili a quella attuale, ove emergono superiori principi "emergenziali" essendo a rischio non soltanto la stabilità ma la sopravvivenza di interi settori: si dovrebbe insomma tener conto che l'emergenza sanitaria (provocata dal coronavirus e proclamata dal Governo ai fini della protezione civile) è del tutto interconnessa di fatto con quella economico-finanziaria, e che gli effetti di questa sono destinati a durare molto

più a lungo e indipendentemente dalla prima e soprattutto toccano interessi di ordine pubblico.

Ciò dovrebbe portare all'assunzione di provvedimenti più decisi. Per esempio, e per non stravolgere il sistema normativo in esame, si potrebbe prevedere che le innovazioni sopradette non siano transitorie ma definitive. Si potrebbe inoltre distinguere tra soggetti attivisti (fondi di investimento e società di private equity) e non attivisti (diciamo di mero portafoglio) ed estendere l'obbligo di notifica (previsto solo per i soggetti extra UE) ai primi anche se soggetti dell'UE, considerando che la soglia del 10% è ormai assunta dall'ordinamento giuridico come livello di guardia di un'influenza potenzialmente rilevante.

Una prospettiva di rafforzamento dei poteri speciali non rende a mio avviso concreto il rischio di procedure di infrazione UE come fu per la normativa del '94, dato che la unicità della crisi che stiamo vivendo e l'alta esposizione a mire predatorie del nostro patrimonio di conoscenze rendono più che giustificata, in quanto rispondente a interessi di ordine pubblico, la massima tutela possibile del nostro sistema paese. La stessa Commissione europea, con la Comunicazione del 25.3.2020, ha affermato che la situazione di emergenza legata alla COVID-19 sta producendo "effetti dilaganti sull'economia dell'Unione europea", e che tra le possibili conseguenze dell'attuale "shock economico vi è un aumento del rischio potenziale per le industrie strategiche, in particolare (ma non esclusivamente) quelle correlate all'assistenza sanitaria"; e ha sollecitato i Paesi membri ad avvalersi dei propri presidi di controllo degli investimenti stranieri diretti, affinché la crisi pandemica non inneschi fenomeni di svendita delle attività imprenditoriali, anche piccole e medie. A mio avviso tale ordine di idee, nel rispetto dei principi e criteri del Trattato, non può non valere anche se l'investitore è soggetto UE.

In questa prospettiva a mio parere non sopravvaluterei il rischio che un golden power troppo largo sia uno scudo inefficace e soprattutto capace di allontanare l'Italia dagli investimenti diretti (così De Bortoli sull'Economia del *Corriere della Sera* del 9 novembre). Basti guardare ai numeri: è vero che il numero delle notifiche è sempre crescente ma dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2019 su un totale di 169 notifiche solo una si è chiusa con decreto di veto, e 23 con decreto di prescrizioni. Insomma, lo strumento può e deve essere affinato. Ma anche in un ampio range di settori il presidio, se correttamente e rigorosamente utilizzato, può in concreto rivelarsi selettivo ed efficace.

*Ordinario di Diritto Commerciale
Università "Sapienza" di Roma

intervento

cultura politica nella Società economia informazione



Cattedrale di Echmiadzin

I cristiani armeni sono sotto attacco

Editoriali

■ **Ambasciatore di Armenia**
Tsovinar Hambarzumyan
*Armenia:
Si rischia di cancellare
la presenza cristiana*



■ **Ambasciatore di Ungheria**
Eduard Habsburg
*Esteri:
L'Ungheria a favore
della famiglia*



■ **Pier Paolo Baretta**
*Politica:
Cattolici e politica,
Il sale del Vangelo*



■ **Ambasciatore Italiano**
Pietro Sebastiani
*Economia:
L'attualità
di Adriano Olivetti*

